



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Possibili inquadramenti contrattuali per prestazioni lavorative

tipo contratto	caratteristiche contratto
co.co.co. Art. 409 c.p.c.	<p><u>Questo tipo di collaborazione prevede il coordinamento tra il committente e il lavoratore.</u></p> <p>L'attività è orientata al raggiungimento di una finalità individuata dal committente stesso, ma il <u>collaboratore organizza in modo autonomo la prestazione</u>. Sussiste un <u>coordinamento tra le parti</u> che può tradursi, ad esempio, nella necessità di concordare incontri periodici per fare il punto sullo stato di avanzamento del lavoro/servizio, oppure nell'obbligo di fornire una rendicontazione scadenzata che evidenzia i risultati raggiunti dal collaboratore rispetto alle esigenze del committente.</p> <p>Autorizzazione canonica necessaria solo se il contratto ha durata superiore ai 12 mesi.</p>
Contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c. e D.Lgs. 81/2015 artt. 19 e seguenti)	<p>E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.</p> <p>Il contratto di lavoro subordinato può essere: full time o part time, a tempo indeterminato o determinato.</p> <p>Per stipulare contratti a tempo determinato occorre tenere presente che la <u>durata complessiva del rapporto ACAUSALE è di 12 mesi</u>; se il rapporto supera i 12 mesi, anche a seguito di proroga, oppure sempre nel caso di rinnovo occorre indicare una <u>causale</u>:</p> <p><i>"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</i></p> <p><i>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</i></p> <p><i>b-bis) in sostituzione di altri lavoratori".</i></p> <p>La mancanza della causale comporta la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato!</p>



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

	Autorizzazione canonica è sempre necessaria. Occorre la sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale, che richiami un CCNL (normalmente FISM o AGIDAE). E' possibile la presenza di volontari nei limiti consentiti dal CCNL applicato (art. 33 FISM-registro volontari).
--	---

Contratto scritto: sempre.

Certificato casellario giudiziario: sempre, per tutte le tipologie di contratti in quanto richiesto per lavoro svolto con minori. Non è sufficiente l'autocertificazione.

Autorizzazione canonica: lavoro subordinato di qualsiasi durata e collaborazione di durata superiore all'anno.

Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro: sempre per lavoro subordinato e Co. Co.

In caso di dipendenti pubblici occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Aggiornato al 19 aprile 2024